

Ipotesi di Accordo di Armonizzazione
per il passaggio dal CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi
al CCNL Federculture

Il giorno 18 dicembre 2020, alle ore 11:30 si sono incontrate in modalità video-conferenza:

la società LAZIOcrea S.p.A., rappresentata dal Presidente e AD Luigi Pomponio, dalla Responsabile Area Risorse Umane Laura Mochi e dalla Coordinatrice Funzione Relazioni Sindacali Loreta Margherita Quaranta;

la società Capitale Lavoro S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Unico Ulderico Granata;

la delegazione Sindacale del comparto Funzione Pubblica, rappresentata dalle Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, UIL PA e UGL Terziario e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria;

la delegazione Sindacale del comparto Commercio rappresentata dalle Organizzazioni Sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS, UGL Terziario e dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale;

nel seguito "le Parti".

Premesso che

1. la Regione Lazio, con legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Finanziaria 2018), art. 1, commi 793-800 disponeva il trasferimento nei ruoli regionali del personale dipendente pubblico in servizio presso i Centri per l'impiego ("CPI");
2. in esecuzione della su citata normativa, il 1 luglio 2018 veniva trasferito, nei ruoli della Regione Lazio, l'intero personale pubblico impiegato nei CPI già gestiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale; dal trasferimento rimanevano esclusi i lavoratori alle dipendenze dirette di Capitale Lavoro S.p.A. - Società interamente partecipata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale - impiegati nei CPI con funzioni di supporto nella gestione dei predetti Centri per l'Impiego;
3. al fine di garantire la funzionalità dei CPI senza interruzione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento di cui al predetto punto, Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale concordavano circa il supporto da parte di Capitale Lavoro S.p.A. nella gestione dei CPI attraverso il Ramo di Azienda "Servizi per l'Impiego"; convenivano, inoltre, di attuare ogni iniziativa atta a scongiurare qualsiasi rischio di crisi occupazionale per il personale di Capitale Lavoro S.p.A. impiegato nei CPI ed escluso dal trasferimento nei ruoli regionali;
4. con legge regionale 22 ottobre 2018, art. 67, la Regione Lazio autorizzava LAZIOcrea S.p.A. a porre in essere le operazioni societarie necessarie all'utilizzo del Ramo di Azienda assumendo, fino ad esaurimento delle coperture finanziarie, l'onere economico retributivo del personale facente parte del suddetto Ramo;
5. con D.G.R. n. 746 del 30 novembre 2018, la Giunta regionale del Lazio dava impulso a LAZIOcrea S.p.A. di porre in essere tutti gli adempimenti, di natura giuridica ed economica, per l'utilizzo del personale di Capitale Lavoro S.p.A. operante nei CPI localizzati nell'area territoriale della Città metropolitana di Roma Capitale, tramite l'affitto del Ramo di Azienda;
6. il 7 dicembre 2018 le Organizzazioni Sindacali di categoria ricevevano da parte di LAZIOcrea e Capitale Lavoro formale comunicazione, ex art. 47 della Legge n. 428/1990 e ss.mm.ii. inerente l'affitto del Ramo di Azienda Servizi per l'Impiego da parte della Società LAZIOcrea;
7. nelle date dell'8, 21 e 28 gennaio 2019 venivano esperite le consultazioni sindacali previste per il caso di specie, che si concludevano il 28 gennaio 2019 con la sottoscrizione del Verbale di Accordo ex art. 47, legge n. 428/90 e ss.mm.ii.
8. il 31 gennaio 2019 LAZIOcrea e Capitale Lavoro sottoscrivevano il Contratto di affitto di Ramo d'Azienda ex art.2112 c.c., con decorrenza 01 febbraio 2019 - 31 dicembre 2020;

Considerato che

1. la Regione Lazio, allo scopo di completare il percorso di transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro, con legge n. 28 del 27 dicembre 2019 (legge di stabilità regionale 2020) modificava l'art. 67 della legge n. 7 del 22 ottobre 2018 (Utilizzazione del Ramo di Azienda della società Capitale Lavoro S.p.A. e successione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Aumenti di capitale nelle società regionali);
2. con la su richiamata legge di stabilità, art. 7, comma 14, lett. b), l'Amministrazione regionale autorizzava, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la società LAZIOcrea S.p.A. a porre in essere le operazioni societarie necessarie ad acquistare il Ramo di Azienda di cui al comma 1 della legge n. 7 del 22 ottobre 2018, art 67 e, conseguentemente, a succedere nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di Capitale Lavoro S.p.A. utilizzato sulla base del medesimo comma 1, in conformità ai principi e alle disposizioni di cui alla suddetta legge;
3. la Regione Lazio, per la copertura finanziaria dell'operazione, ha previsto a favore di LAZIOcrea S.p.A. lo stanziamento di fondi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per il funzionamento aziendale - pari a 6 milioni di euro annuali a decorrere dal 2021 - mediante l'istituzione nel programma O3 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" della voce di spesa denominata: "Spese relative all'acquisizione del ramo di azienda della società Capitale Lavoro S.p.A.";
4. nel rispetto delle direttive regionali, in data 21 ottobre 2020 le società LAZIOcrea S.p.A. e Capitale Lavoro S.p.A. inviavano alle Organizzazioni Sindacali di categoria la comunicazione ex art. 47, legge n. 428 del 29 dicembre 1990 e ss.mm.ii. riguardante l'acquisto del Ramo d'Azienda della società Capitale Lavoro S.p.A. da parte della società LAZIOcrea S.p.A. (Prot. LC n. 27985; Prot. CL n. 7374);
5. in data 29 ottobre 2020 perveniva da parte delle Organizzazioni Sindacali richiesta di esame congiunto (Prot. LC n. 28892), che veniva avviato in data 5 novembre 2020 (Prot. LC n. 29112 del 2/11/2020);
6. è intenzione delle Parti disciplinare le modalità di passaggio dal CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi al CCNL Federculture, in modo da facilitare la c.d. "migrazione" da un Contratto Collettivo all'altro e tutelare, al tempo stesso, gli interessi dei lavoratori già in forza alla data della migrazione;
7. per "data di migrazione" si intende la data di contestuale comunicazione all'INPS e all'INAIL di adozione del contratto applicato;
8. l'armonizzazione contrattuale dovrà realizzarsi nel puntuale rispetto della D.G.R. n. 161 del 29 marzo 2019 "Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate dalla Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100";

Tutto ciò premesso e considerato le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 (PREMESSA)

Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente intesa.

Art. 2 (CCNL DI RIFERIMENTO)

Nelle more dell'adozione di un Contratto Collettivo di Lavoro specifico per le Società "in house providing", comunque entro e non oltre il 1 febbraio 2021 i rapporti di lavoro del personale (tot. n. 166 risorse) inquadrato nei livelli Quadri, 1°, 2°, 3° del CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi saranno disciplinati dal CCNL Federculture per i Dipendenti delle Aziende dei Servizi Pubblici, della Cultura, del Turismo, in luogo del CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi.

Art. 3 (ARMONIZZAZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI)

Il passaggio dal CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi al CCNL Federculture avverrà secondo le seguenti modalità:

3.1 Trattamento economico e normativo:

I rapporti di lavoro saranno disciplinati dal CCNL Federculture in luogo del CCNL per i dipendenti del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi; in virtù di ciò cesseranno di essere applicati i trattamenti economici e gli istituti normativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, permessi, orario di lavoro, etc...) previsti dal CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi, che saranno assorbiti e sostituiti *in toto* dai trattamenti economici e normativi derivanti dal CCNL Federculture e dalla contrattazione di secondo livello.

A collection of handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, red) at the bottom of the page, indicating the agreement of the parties.

L'inquadramento del personale sarà effettuato sulla base della declaratoria contrattuale del CCNL Federculture, così come indicato nella tabella di armonizzazione allegata al presente Accordo (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Entreranno a far parte della retribuzione, ripartita su 14 mensilità, i seguenti elementi:

- a) paga base, comprensiva della contingenza e dell'EDR;
- b) scatti di anzianità maturati entro la data di passaggio;
- c) superminimo assorbibile o non assorbibile, riconosciuto al lavoratore antecedentemente alla sottoscrizione del presente Accordo;
- d) *ad personam assorbibile* pari alla differenza tra la retribuzione tabellare del CCNL vigente al momento della sottoscrizione del presente accordo e la retribuzione tabellare del CCNL Federculture per il corrispondente livello di inquadramento assegnato sulla base della tabella di armonizzazione sopracitata. Tale emolumento sarà assorbito dai successivi incrementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello;
- e) *superminimo assorbibile* pari alla differenza tra l'elemento di produttività riconosciuto dal precedente Contratto Integrativo (indennità di incremento di produttività) e la quota del Premio di Produttività massimo spettante da Accordo Sindacale attualmente vigente per ogni Fascia di inquadramento contrattuale Federculture. Tale emolumento sarà assorbito dai successivi incrementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello.

3.1.1 Personale con contratto di lavoro Full Time

Al personale che alla data di sottoscrizione del presente Accordo è titolare di un contratto di lavoro Full Time ed ha una retribuzione di partenza (data dagli elementi sopra specificati) maggiore rispetto a quella dovuta dal CCNL Federculture per il livello di inquadramento corrispondente, sarà riconosciuta una quota aggiuntiva di *ad personam assorbibile* - ripartita su quattordici mensilità - pari alla differenza tra la retribuzione tabellare del CCNL vigente al momento della sottoscrizione del presente accordo e la retribuzione tabellare del CCNL Federculture per il corrispondente livello di inquadramento assegnato sulla base della tabella di armonizzazione sopracitata; tale emolumento sarà assorbito dai successivi incrementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello.

Esempio:

		CCNL COMMERCIO	CCNL FEDERCULTURE	NOTE
Voci retribuzione Accordo di Armonizzazione	Livello di inquadramento	III° LIVELLO	FASCIA II - II° LIV (ex C1)	
a)	Paga Base (comprensiva della contingenza e dell'EDR)**	1.793,12 €	1.697,55 €	
b)	Scatti di anzianità**	87,80 €	87,80 €	
d)	Ad personam assorbibile**		95,57 €	Differenza paga base
e)	Superminimo assorbibile**		51,01 €	Differenza indennità di produttività e Premio di Risultato
	Indennità di incremento produttività	1.758,48 €		
	Premio di Risultato		1.044,40 €	
	Retribuzione mensile lorda	1.880,92 €	1.931,93 €	
	Retribuzione annua lorda	28.091,36 €	28.091,36 €	

** le seguenti voci rientrano nel computo del TFR.

3.1.2 Personale con contratto di lavoro Part Time

Il personale che precedentemente alla data di sottoscrizione del presente Accordo era titolare di un contratto di lavoro Part Time continuerà a mantenere la medesima percentuale di Part Time che verrà applicata al nuovo monte ore settimanale di 37 ore (ad. esempio un lavoratore con un contratto Part Time al 90% che lavorava 36 ore avrà dopo il passaggio, un orario settimanale di 33 ore e 18 minuti).

3.2 Orario di lavoro, ferie e permessi:

L'orario di lavoro *full time* è fissato in 37 ore settimanali, di norma ripartite su 5 giornate lavorative.

Nel passaggio al CCNL Federculture saranno conservati gli eventuali giorni di ferie residue maturate alla data del passaggio, mentre le ore accantonate nel conto della Banca delle Ore dovranno essere fruito entro il 30 giugno 2021.

Art. 4 (APPLICABILITÀ)

Le clausole del presente atto c.d. "Ipotesi Accordo di Armonizzazione" entreranno in vigore entro e non oltre il 01 febbraio 2021; le disposizioni del presente Accordo sono inscindibili tra loro e non cumulabili con altri trattamenti.

LAZIOcrea chiederà la sottoscrizione in sede protetta, competente ai sensi e nei modi e termini di cui all'art. 2113 c.c., nonché degli artt. 410 e 411 c.p.c., di un apposito verbale che la Parti (datore di lavoro e lavoratore assistito da un Rappresentante Sindacale, qualora se ne volesse avvalere) sottoscriveranno con rinuncia nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. ad ogni qualsivoglia domanda, ragione e diritto a qualunque titolo considerati conseguenti, connessi o relativi al cessato rapporto con Capitale Lavoro S.p.A., nonché al trasferimento in atto alle dipendenze di LAZIOcrea S.p.A.

Art. 5 (DISPOSIZIONI FINALI)


Le Parti, per quanto qui convenuto, si danno atto e riconoscono che: a) tutte le Parti sono regolarmente costituite e legittimate; b) di aver regolarmente esperito, ad ogni effetto di legge e di contratto, sia sotto il profilo formale che sostanziale, tutte le procedure contrattuali e sindacali previste, riconoscendone l'eshaustività, completezza e congruità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per LAZIOcrea S.p.A.

Per Capitale Lavoro S.p.A.

Per le OO.SS. Territoriali


Roberto Mezquita Quarta

Luca Borch

FP CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

UIL PA

UGL

FILCAMS CGIL

CISL FISASCAT

UILTuCS














Tabella di armonizzazione degli inquadramenti contrattuali

N. dipendenti	Inquadramento contrattuale CCNL Commercio	Inquadramento contrattuale CCNL FEDERCULTURE	
		AREA QUADRI	LIV. Q1
5	QUADRI	AREA QUADRI	LIV. Q1
8	I°	FASCIA III	IV° LIV (ex D2)
25	II°	FASCIA II	IV° LIV (ex C3)
128	III°	FASCIA II	II° LIV (ex C1)


 A collection of approximately 15 handwritten signatures in black ink, scattered across the page. The signatures vary in style, including cursive and stylized initials.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO





Le Parti si impegnano, in occasione del prossimo rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Federculture, nel quadro finanziario delle risorse destinate agli adeguamenti contrattuali, ad individuare specifici istituti atti a valorizzare - nell'ambito dei processi aventi ad oggetto cessione/acquisto di ramo d'azienda da parte delle aziende del settore - la professionalità e l'esperienza acquisita dal personale interessato, rendendo cumulabili gli incrementi contrattuali con gli assegni di cui al punto 3.1 lett. d).

Tale principio sarà esteso a tutto il personale attualmente in servizio a LAZIOcrea, che gode degli istituti di cui sopra.

Per LAZIOcrea Sp.A


Roberto M. G. Guerri
Lazio Tech

Per le OO.SS. Territoriali

FP CGIL FP 
CISL FP 
UIL FPL 
UIL PA 
UG 